ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LO SPARGIMENTO DEL COLATICCIO, IL DEPOSITO E IL TRASPORTO DEL LETAME

Il Municipio

In applicazione degli articoli 107 LOC e 24 RALOC, a tutela della pubblica salute e dell'igiene,

decreta

Articolo 1

Nelle zone rurali e semirurali, dal 1° maggio al 30 settembre, lo spargimento di colaticcio è permesso, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale, soltanto dall'alba alle ore 07.00. Negli altri mesi dell'anno il divieto inizia alle ore 08.00.

Articolo 2

I depositi di letame entro l'abitato o nelle sue immediate vicinanze, vanno tenuti in fosse convenientemente murate e coperte con tetto.

Durante i mesi di giugno, luglio e agosto, il letame dev'essere allontanato.

Articolo 3

Il trasporto del letame attraverso le strade del Comune è permesso solamente fino alle ore 07.00.

Articolo 4

I contravventori sono puniti con la multa fino a franchi 2'000.00.

Articolo 5

La presente ordinanza, trascorso il periodo di esposizione, entra immediatamente in vigore.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE IL SINDACO: IL SEGRETARIO:

Renzo Bollini Igeo Guidotti

ADOTTATA CON RISOLUZIONE MUNICIPALE N. 867.96 DEL 23 AGOSTO 1996